



R.G. N.C.P. 5/2022

## TRIBUNALE FERRARA

Il Tribunale,

composto dai magistrati:

dott. Stefano Giusberti Presidente

dott. Anna Ghedini Giudice rel.

dott. Costanza Perri Giudice

ha emesso il seguente

### DECRETO

Premesso che:

- in data 14 luglio 2022 la società ricorrente ha depositato ricorso ex art.161 c.6 L.F. per l'accesso alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 entro il termine fissato dal Giudice;
- il Tribunale di Ferrara con Decreto del 27 luglio 2022, depositato in cancelleria in pari data, ha ammesso la ricorrente alla procedura di concordato preventivo nominando Giudice Delegato la Dott.ssa Anna Ghedini e Commissario Giudiziale il Dott. Antonio Fogli e concedendo alla debitrice giorni 120 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione obbligatoria;
- con istanza ex art.161 u.c. L.F. depositata in data 28 ottobre 2022, la società ricorrente ha richiesto proroga del termine nella misura di 60 giorni;
- il Tribunale di Ferrara con Decreto emesso in data 8 novembre 2022, ha concesso la proroga del predetto termine di giorni 60 e così sino al giorno 23 gennaio 2023;

- La società ricorrente ha depositato nei termini la proposta, il piano e la documentazione obbligatoria di cui all'art.161 c.2 e c.3 L.F.;
- Con decreto 14.3.23 il Tribunale ammetteva la debitrice alla procedura di concordato ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 08.06.2023 (poi differita al 25.07.2023) e disponendo il deposito, da parte della Società, dell'importo di Euro 80.000,00 a copertura delle spese di procedura.
- Il Commissario Giudiziale curava le incombenze di rito e depositava, in data 26.06.2023, la propria relazione ex art. 172 L.F., che veniva altresì notificata ai creditori, e nella quale veniva espresso parere favorevole al piano di concordato.
- In data 25.07.2023 si teneva l'udienza di adunanza dei creditori ex art. 174 L.F.;
- In data 16.08.202, decorso il termine di cui all'art. 178 L.F., il Commissario Giudiziale depositava la propria relazione circa l'esito delle operazioni di voto ed in particolare dava atto di avere ricevuto nei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori il voto favorevole di Guber Banca S.p.A. (relativamente al credito originariamente vantato da Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.) per un totale di € 197.446,17 e confermava che non erano pervenuti voti contrari nel termine di cui all'art. 178 L.F.
- Il piano di concordato risultava pertanto approvato, a norma dell'art. 177, comma I, L.F., con il voto favorevole del 71,87 % dei creditori aventi diritto al voto.
- Conseguentemente, con decreto del 23.0.2023, il Tribunale fissava l'udienza in Camera di Consiglio per il giorno 12.10.2023 ore 09.30 ai fini del giudizio di omologazione, disponendo la notifica del suddetto provvedimento al Commissario Giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti ovvero a coloro che non hanno espresso voto positivo, a cura di GB Impresit.
- Per la udienza si costituiva la sola debitrice e il Commissario depositava parere finale positivo; nessuna opposizione veniva proposta.

#### OSSERVA

Rispetto alla proposta oggetto del provvedimento di ammissione e analizzata dettagliatamente in provvedimento del 14.3.23, tenuto anche conto della presentazione da parte della Società debitrice della “Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata” (c.d. rottamazione quater) peraltro accolta in data 25/08/2023 dall'Agente della riscossione, (che ha quantificato il debito complessivo – avente natura sostanzialmente prededucibile – comprensivo di interessi di dilazione, in € 224.280,31, in linea con le previsioni) e dell' “accordo transattivo” che ha definito il contenzioso pendente innanzi alla Suprema Corte e

ha definitivamente stabilizzato la proprietà dell'immobile in via Saragat a Ferrara in capo alla debitrice, nonché consentito di definire il passivo chirografario, l'attivo realizzato e realizzabile risulta sufficiente al soddisfacimento dei creditori chirografari (ivi compresi i creditori privilegiati degradati al chirografo in una percentuale variabile dal 27,40% al 100,00%, fermo restando il soddisfacimento integrale delle spese di procedura, degli oneri prededucibili e dei creditori assistiti da cause di prelazione.

La percentuale varia in dipendenza del risultato della attività di liquidazione dell'immobile sito in via Saragat e degli altri cespiti di minore valore

Ogni valutazione circa la ineliminabile incertezza sull'esito delle vendite è stata rimessa alla valutazione dei creditori, e valutata positivamente in sede di espressione di voto.

Pertanto, rilevato che, essendo stati rispettati gli adempimenti formali di legge, essendo stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, non essendo intervenuti fatti tali da incidere negativamente sulla fattibilità giuridica del concordato preventivo, positivamente valutata già in sede di ammissione, non essendo state proposte opposizioni e non essendo emerse altresì circostanze riconducibili alle previsioni dell'art. 173 del r.d. n. 267 del 1942, ricorrono i presupposti per l'omologa del concordato preventivo proposto dalla debitrice.

Attesa la natura squisitamente liquidatoria del piano che sorregge la proposta e' necessaria la nomina di un liquidatore che provveda, con modalità competitive già compiutamente indicate in piano, alla liquidazione dei cespiti immobiliari.

A questo proposito non può trovare recepimento la nomina a liquidatore del dott. D'Iapico, già liquidatore della società, sia pure di nomina giudiziale: egli accettando la carica si è assunto i doveri e gli obblighi, compresi quelli che possono importare responsabilità verso i terzi e che potrebbero essere azionati dalla procedura, e il fatto che egli sia stato nominato dal Tribunale delle Imprese e non dalla assemblea non muta il contenuto sostanziale del suo incarico. Egli ha promosso e sottoscritto la iniziativa concordataria ed ha operato tutte le scelte che hanno consentito la conclusione del procedimento concordatario. Del resto lo stesso professionista è creditore della società ed ha votato positivamente per la approvazione della proposta, a dimostrazione della sua posizione non del tutto disinteressata.

Pertanto, al di là del valore e delle capacità del professionista -qui non in discussione- appare opportuno indicare un liquidatore da parte del tribunale scelto tra coloro che risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 356 CCI.

Omologato il concordato approvato dai creditori, vanno infine fissate le modalità di cui all'art. 180, co. 6, del r.d. n. 267 del 1942.

Sul punto appare opportuno affrontare, sia pure brevemente, la questione della sorte delle somme oggetto di riparto ma destinate a creditori verificatisi come irreperibili e pertanto depositate, con provvedimento del Tribunale reso ex art. 180 comma 6 l. fall o dal giudice delegato con separato provvedimento reso ai sensi dell'art. 185 comma 2 l. fall., che richiama l'art. 136 l. fall.

Sul punto, contrariamente a quanto accade nella procedura fallimentare prima e nella liquidazione giudiziale ora, non esiste una norma specifica all'interno della normativa concorsuale.

Tra i vari orientamenti possibili, rinvenuti sia in dottrina che in giurisprudenza, il Collegio ha ritenuto piu' corretto, in quanto sorretto da una regola positiva, aderire alla tesi secondo cui la ipotesi in commento rientra nell'ambito di diretta applicazione dell'art. 2 comma 2bis del D.L. 143/2008, laddove menziona i procedimenti civili speciali, e dispone che le somme destinate agli irreperibili dopo cinque anni di giacenza sul conto o sul libretto in cui sono state depositate siano devolute, ove non riscosse o non reclamate, al F.U.G.

Del resto solo in questo modo la norma speciale citata avrebbe un senso, poiche' per il procedimento fallimentare l'art 117 l. fall. era stato gia' modificato in tale senso dalla riforma precedente del 2006, non potendosi pertanto intendere riferita la norma eccezionale al caso del fallimento.

P. Q. M.

- a) omologa il concordato preventivo presentato da G.B. Impresit s.r.l. in liquidazione che prevede il soddisfacimento dei creditori concorsuali secondo le modalità e nel termine indicati nella proposta e nel piano concordatario oggetto di votazione;
- b) nomina quali membri del Comitato dei Creditori EXCELSIOR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, DUEPUNTOZERO NPL S.P.A, GUBER BANCA S.P.A.
- c) nomina Liquidatore giudiziale il dott. Claudio Marchetti di Ferrara;
- d) conferma la nomina del Commissario nella persona del dott. Antonio Fogli;
- e) dispone che, all'esito del piano di riparto finale, le somme dovute agli eventuali creditori risultati irreperibili siano depositate su un libretto o conto corrente bancario o postale (aperto

a fronte della consegna all'istituto bancario o postale di copia del presente decreto) intestato ai creditori irreperibili del concordato della società G.B. Impresit in liquidazione s.r.l., dando comunicazione del deposito al Giudice delegato. Il deposito equivarrà a pagamento da parte della società in concordato. I creditori irreperibili, per ottenere quanto di loro spettanza, dovranno presentare istanza al Giudice delegato, il quale autorizzerà il pagamento a favore dell'istante. Decorsi cinque anni dal deposito le somme non reclamate nel frattempo dai creditori irreperibili dovranno essere devolute dall'istituto depositario direttamente a favore del Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art. 2, comma 2bis DL 143/08, il tutto dando comunicazione del versamento al Giudice delegato;

f) dispone che la cancelleria esegua gli adempimenti prescritti dall'art. 180, co. 5, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Così deciso in Ferrara, il giorno 31.10.23

Il Presidente

Dott. Stefano Giusberti